

Ordinanza 22/01/2015, n. 1115 - T.A.R. Lazio - Sez. II

Annulamento del decreto interministeriale del 28 novembre 2014 avente ad oggetto 'esezione dall'Imu prevista per i terreni agricoli ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. h) del decreto legislativo n. 504/92'

**T.A.R. Lazio - Sez. II, Ordinanza 22 gennaio 2015, n. 1115  
ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 16229 del 2014, proposto da:

Associazione dei Comuni dell'Umbria (Anci Umbria), Associazione dei Comuni della Liguria (Anci Liguria), Associazione dei Comuni del Veneto (Anci Veneto), Associazione dei Comuni dell'Abruzzo (Anci Abruzzo), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Bartolini, con domicilio eletto presso Aristide Police in Roma, Via di Villa Sacchetti, 11;

**contro**

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in presona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Comune di Pergola, Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge, San Giorgio di Pesaro, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Miranda, con domicilio eletto presso Maurizio Miranda in Ancona, viale della Vittoria, 7; Anci Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Michetti, con domicilio eletto presso Enrico Michetti in Roma, Via Giovanni Nicotera, 29; Comune di Guardagrele, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Crocetta, Vincenzo Colalillo, con domicilio eletto presso Clementino Palmiero in Roma, Via Albalonga, 7; Comune di Montenero di Bisaccia, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso Studio Regus Business Centres Italia in Roma, piazza del Popolo, 18;

**per l'annullamento**

- del decreto interministeriale del 28.11.14 avente ad oggetto "esezione dall'imu prevista per i terreni agricoli ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. h) del decreto legislativo n. 504/92";

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che le esigenze della parte ricorrente appaiono adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito.

P.Q.M.

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, fissa l'udienza pubblica del 17 giugno 2015 per la trattazione del merito della controversia.**

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2015.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 22/01/2015